Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Riparazione per l'ingiusta detenzione: il silenzio non è colpa

Evoluzione dogmatica degli artt. 314 e 315 c.p.p., neutralità del silenzio difensivo dopo il D.Lgs. 188/2021 e criteri liquidatori alla luce delle sentenze Cass. pen. n. 20152/2026 e n. 15347/2026

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 15 Settembre 2026 Lettura 23 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 15 settembre 2026: La Sezione Quarta penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 3 giugno 2026, n. 20152, ha ribadito la portata generale del principio di neutralità del silenzio introdotto dal D.Lgs. n. 188/2021, escludendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere o l'inerzia nell'impugnazione cautelare possano integrare colpa grave ostativa all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. Con la coeva sentenza 28 aprile 2026, n. 15347, la Suprema Corte ha inoltre fissato i rigorosi limiti di prova per derogare in aumento al parametro aritmetico standard di liquidazione.

Abstract (Italiano)

La riparazione per l'ingiusta detenzione costituisce un istituto di natura indennitaria solidaristica da atto lecito dannoso dello Stato, finalizzato a ristorare la privazione della libertà personale rivelatasi ex post priva di giustificazione sostanziale o formale. Il contributo analizza l'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli artt. 314 e 315 c.p.p., focalizzandosi sul perimetro della colpa grave ostativa e sui criteri di quantificazione del ristoro economico. Con l'introduzione del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in attuazione della Direttiva UE 2016/343, l'esercizio della facoltà di non rispondere ex art. 64 c.p.p. è stato ricondotto a elemento normativamente neutro, precludendo al giudice della riparazione di desumere la colpa grave dal silenzio o dall'inerzia difensiva. Gli approdi di legittimità del 2026 confermano che l'ostacolo alla liquidazione sussiste unicamente in presenza di condotte macroscopicamente imprudenti o mendaci volte ad avvalorare attivamente la falsa apparenza del reato. Sotto il profilo liquidatorio, la pronuncia della Cassazione n. 15347/2026 ribadisce il valore di base orientativa del parametro aritmetico standard (euro 235,82 al giorno per il carcere ed euro 117,91 per gli arresti domiciliari), vincolando la personalizzazione del surplus di danno a rigorosi oneri di allegazione probatoria.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Abstract (English)

Compensation for wrongful detention is a solidarity-based indemnity mechanism for lawful state acts, designed to remedy the deprivation of personal liberty that proves ex post lacking substantive or formal justification. This study provides a systematic analysis of the statutory and jurisprudential framework of Articles 314 and 315 of the Italian Code of Criminal Procedure, focusing on the boundaries of gross negligence as a bar to relief and the criteria for financial quantum determination. Following the enactment of Legislative Decree No. 188/2021, implementing EU Directive 2016/343, the exercise of the right to remain silent under Article 64 has been codified as a strictly neutral procedural prerogative, prohibiting judges from inferring gross negligence from silence or defense inactivity. Recent 2026 Court of Cassation rulings reaffirm that compensation is precluded only by active deceit, false alibis, or grossly reckless behavior creating a deceptive appearance of criminality. Concerning financial assessment, Court of Cassation ruling No. 15347/2026 confirms the standard arithmetic formula (euro 235.82 daily for imprisonment, euro 117.91 for house arrest) as a benchmark, subjecting any equitable upward adjustment for surplus non-pecuniary or professional damage to stringent burdens of factual substantiation.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Natura indennitaria da atto lecito:** Il diritto alla riparazione trova fondamento nella solidarietà sociale (art. 24, co. 4, Cost.) e non postula un illecito civile aquiliano o un errore giudiziario in senso stretto.
- **Piena neutralità del silenzio difensivo:** A seguito del D.Lgs. n. 188/2021, il ricorso al silenzio in sede di interrogatorio, la mancata opposizione alla convalida e l'omessa istanza di revoca non integrano mai colpa grave ostativa.
- **Mendacio e condotta attiva come discrimine:** La causa ostativa opera esclusivamente a fronte di condotte macroscopicamente imprudenti o dichiarazioni mendaci che abbiano generato o rafforzato l'apparenza criminosa.
- **Parametro aritmetico e onere del surplus:** La base aritmetica standard (euro 235,82 per carcere, euro 117,91 per domiciliari) ammette incrementi equitativi soltanto a fronte della rigorosa prova di un eccezionale surplus lesivo.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, costituendo legittima espressione del diritto inviolabile di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 64 c.p.p., non incide sul diritto all'indennizzo e non può in alcun caso integrare la colpa grave ostativa ex art. 314 c.p.p., la quale richiede una condotta attiva gravemente negligente o mendace causalmente efficiente nel determinare la falsa apparenza del reato; la liquidazione dell'indennizzo, parametrata alla base aritmetica standard calcolata sul limite edittale di legge, ammette incrementi equitativi solo in presenza di puntuali elementi probatori attestanti un surplus di lesività rispetto alle ordinarie conseguenze della privazione della libertà.

01. Inquadramento dogmatico e fondamento costituzionale dell'istituto

La **riparazione per l'ingiusta detenzione** rappresenta uno dei presidi di maggiore rilievo assiologico nell'architettura dello Stato di diritto contemporaneo, ponendosi all'incrocio tra l'irrinunciabile esercizio della potestà punitiva statale e l'inviolabilità della libertà personale proclamata dall'art. 13 Cost. Lungi dal configurarsi come una concessione graziosa o un beneficio residuale accordato dal legislatore, l'istituto disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p. costituisce la diretta e necessaria attuazione del precetto di cui all'art. 24, quarto comma, Cost., il quale impone alla legge ordinaria di determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. In questa cornice, il **sacrificio della libertà individuale** patito da chi sia stato poi riconosciuto innocente o assoggettato a una misura cautelare priva dei presupposti di legge non può rimanere privo di ristoro patrimoniale, dovendo la collettività farsi carico delle conseguenze lesive scaturenti dal **fisiologico rischio dell'amministrazione della giustizia** penale.

Sotto il profilo strettamente qualificatorio, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno chiarito da tempo che il rimedio non ha natura risarcitoria in senso proprio, bensì **natura indennitaria solidaristica** da atto lecito dannoso dello Stato. La privazione della libertà personale coercitivamente disposta nel corso delle indagini o del giudizio, quand'anche formalmente ineccepibile al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare, determina una **rottura del principio di eguaglianza** e di parità di trattamento tra i consociati qualora l'imputato venga infine prosciolto con formula liberatoria. Come sottolineato dalla Consulta nella fondamentale sentenza n. 219 del 2008[1], la riparazione non sanziona un illecito civile del magistrato né presuppone l'illegittimità intrinseca del provvedimento restrittivo al

tempo in cui fu emesso, ma risponde all'imperativo di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost., volto a sollevare il singolo dal peso di una **compressione della propria sfera intangibile** subita nell'interesse generale della collettività.

L'inquadramento dogmatico dell'istituto poggia dunque su una struttura bifasica in cui convivono due presupposti complementari ma distinti: da un lato, l'accertamento oggettivo dell'antinomia tra la sofferenza della custodia cautelare e l'esito liberatorio del processo di merito; dall'altro, la verifica dell'assenza di condotte del soggetto che abbiano concorso a determinare la misura con dolo o colpa grave. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza della Sezione Quarta n. 45944 del 2022[2], il meccanismo indennitario opera sulla base di una **valutazione ex ante della condotta** dell'incolpato, preservando tuttavia la funzione tipica dell'equa riparazione quale **strumento di riequilibrio sociale** per l'involontario sacrificio imposto dall'apparato coercitivo dello Stato.

La dimensione costituzionale del diritto alla riparazione si salda intimamente con i parametri convenzionali e sovranazionali, segnatamente con l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e con l'art. 9, paragrafo 5, del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici. L'**ordinamento multilivello** riconosce infatti che il diritto a un ristoro economico a fronte di un arresto o di una detenzione ingiusta costituisce una garanzia irrinunciabile per la salvaguardia della persona umana, imponendo agli Stati membri di apprestare **rimedi giurisdizionali effettivi**, accessibili e non subordinati a interpretazioni pretestuosamente restrittive delle norme processuali.

02. I presupposti dell'ingiustizia: la dicotomia tra piano sostanziale e formale

2.1 — L'ingiustizia sostanziale per proscioglimento pieno nel merito

Nell'inquadramento della **riparazione per l'ingiusta detenzione**, il sistema delineato dall'art. 314 c.p.p. articola la nozione di ingiustizia della detenzione lungo due direttrici strutturalmente distinte: l'ingiustizia sostanziale, disciplinata dal primo comma, e l'ingiustizia formale o estrinseca, regolata dal secondo comma. L'**ingiustizia sostanziale** si radica sull'esito liberatorio definitivo del procedimento penale di merito, postulando che l'imputato sia stato **assolto con sentenza irrevocabile** perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. In tali ipotesi, l'ordinamento prende atto del definitivo **accertamento**

dell'innocenza o della non punibilità dell'accusato, rendendo retroattivamente ingiustificata la restrizione fisica subita in pendenza delle indagini preliminari o del dibattimento.

La lettera della norma circoscrive con rigore le **formule terminative abilitanti**: restano pertanto escluse dall'alveo dell'ingiustizia sostanziale le declaratorie di proscioglimento fondate sull'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, ovvero sull'intervenuta remissione di querela. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia ribadito che l'assoluzione con formula ampiamente liberatoria determina una **presunzione oggettiva di ingiustizia** della detenzione sofferta, trasferendo sull'amministrazione resistente o sulla valutazione officiosa del collegio camerale l'onere di individuare eventuali profili di colpa grave ascrivibili all'interessato. Il giudizio di riparazione non si risolve in una riedizione della cognizione penale, né consente al giudice dell'indennizzo di revocare in dubbio la veridicità storica dei fatti consacrati nella motivazione della sentenza assolutoria irrevocabile.

2.2 — L'ingiustizia formale o estrinseca e la carenza dei presupposti cautelari

Affatto differente nella genesi e nei presupposti è l'**ingiustizia formale o estrinseca** prevista dall'art. 314, comma 2, c.p.p., la quale prescinde totalmente dalla sorte finale del procedimento penale e può spettare persino a chi sia stato successivamente condannato all'esito del giudizio di merito. Il rimedio interviene allorquando sia stato accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento impositivo della custodia cautelare è stato emesso o mantenuto in difetto delle condizioni di applicabilità prescritte dagli artt. 273 e 274 c.p.p., ovvero in violazione dei parametri di proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 275 c.p.p.

In questa dimensione, il **vizio genitivo o funzionale** della misura restrittiva assume un'autonoma valenza lesiva del diritto primario alla libertà. L'accertamento dell'**insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza** operato in sede di riesame ex art. 309 c.p.p. o a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione fa emergere l'illegittimità originaria dell'ordinanza cautelare. L'evoluzione del sistema delle tutele preventive, culminata nel dibattito sulle garanzie del contraddittorio anticipato e dell'interrogatorio preventivo per le misure cautelari[D1], evidenzia come la rigorosa verifica dei presupposti cautelari operata ex ante costituisca la prima e più efficace barriera contro privazioni della libertà illegittime destinate a sfociare in successive domande indennitarie.

2.3 — La delimitazione dei titoli cautelari concorrenti e la fungibilità della pena

Un profilo di spiccata complessità applicativa attiene alla disciplina della **fungibilità della detenzione** regolata dall'art. 314, comma 4, c.p.p., a mente del quale la riparazione è preclusa per quella parte di custodia cautelare che sia stata scomputata ai fini della determinazione della pena da espiare per altro reato, ai sensi dell'art. 657 c.p.p. L'ordinamento evita **duplicazioni di ristoro**: ove il periodo di sofferenza cautelare sia stato computato dal pubblico ministero in sede di esecuzione per estinguere anticipatamente una pena definitiva inflitta per un diverso titolo, l'ingiustizia della privazione della libertà viene neutralizzata dall'utilità pratica conseguita dal condannato, escludendo la spettanza di un ulteriore indennizzo monetario.

03. Lo statuto della colpa grave ostativa: natura, perimetro e onere probatorio

3.1 — Il dolo e la colpa grave quali elementi negativi della fattispecie indennitaria

Il principale fattore di contesa nell'esperienza giurisprudenziale della riparazione per ingiusta detenzione risiede nella clausola negativa scolpita dall'art. 314, comma 1, c.p.p., la quale subordina il sorgere del credito indennitario alla condizione che l'imputato non abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare con **dolo o colpa grave**. Tale requisito negativo esprime un **canone generale di auto-responsabilità**: la solidarietà economica dell'ordinamento recede dinanzi a condotte dell'incolpato che abbiano consapevolmente generato una **falsa apparenza di delitto**, traendo in inganno gli organi inquirenti o il giudice procedente nella valutazione dei gravi indizi o delle esigenze di cautela.

La verifica della colpa grave postula un rigoroso **giudizio causale ipotetico con prognosi postuma**: il giudice della riparazione deve collocarsi mentalmente al momento dell'emissione o del mantenimento della misura cautelare e verificare se la condotta dell'indagato, valutata secondo criteri di ordinaria diligenza ed avvedutezza, sia stata idonea a determinare o a consolidare l'errore dell'autorità giudiziaria. Non è sufficiente una colpa lieve, un'imprudenza veniale o una condotta

meramente disordinata. Perché possa integrarsi la preclusione indennitaria occorre una **deviazione macroscopica dai canoni comportamentali** esigibili dall'uomo comune, tale da costituire una **concausa efficiente e determinante** della privazione della libertà.

Sotto il profilo probatorio, pur operando l'assenza di dolo o colpa grave quale **elemento costitutivo negativo** della domanda indennitaria, la giurisprudenza riconosce che l'avvenuto proscioglimento pieno pone a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'onere di allegare circostanze specifiche attestanti l'imputabilità della detenzione al comportamento del cittadino. Il giudice della riparazione non può arrestarsi a formule di stile o a mere supposizioni, gravando su di lui un dovere di **puntuale motivazione logico-giuridica** in ordine al raccordo causale tra il contegno dell'istante e la scelta restrittiva dell'organo giudicante.

3.2 — L'autonomia valutativa del giudice camerale e la sentenza assolutoria

Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si muove lungo il delicato crinale dell'**autonomia funzionale del procedimento camerale** di riparazione rispetto alla cognizione penale ordinaria. È principio pacifico che la Corte d'Appello in sede di equa riparazione possa e debba apprezzare fatti e comportamenti che non hanno assunto rilievo penale o che non sono stati ritenuti sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. Una **condotta lecita sul piano penalistico** può ciononostante rivestire i caratteri della gravissima imprudenza sotto l'aspetto civilistico-indennitario, qualora abbia ingenerato un equivoco insormontabile negli inquirenti.

Nondimeno, l'autonomia valutativa del giudice di merito incontra un limite insormontabile: il **divieto di travisamento dei fatti storici** definitivamente consacrati nel giudicato di assoluzione. Ne consegue che il giudice della riparazione non può sovrapporre la propria lettura soggettiva a quanto accertato nel merito, né può fondare la colpa grave su elementi probatori smentiti, dichiarati inutilizzabili o espunti dal materiale processuale. Il fenomeno dei vizi di acquisizione probatoria, già ampiamente scrutinato in relazione all'inutilizzabilità della prova nel processo penale[D2], impone al giudice camerale di non fondare il giudizio ostativo su **captazioni nulle o elementi investigativi** privati di efficacia giuridica.

04. La svolta garantista sul diritto al silenzio: dal

D.Lgs. 188/2021 al 2026

4.1 — Il superamento del pregresso orientamento sull'onere di chiarimento

Per lungo tempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle corti territoriali è stata dominata da un indirizzo restrittivo che ravvisava la colpa grave dell'indagato nella sua **mancata collaborazione processuale**. Si riteneva comunemente che il soggetto sottoposto a indagini, pur formalmente titolare dello *ius tacendi*, avesse un preciso **onere di fornire tempestivamente** agli inquirenti ogni elemento utile a chiarire la propria posizione o a dimostrare l'estraneità ai fatti. L'avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia veniva sistematicamente qualificato come una **condotta omissiva colposa concausale**, idonea a privare l'interessato del diritto all'indennizzo sul presupposto che una pronta spiegazione avrebbe indotto il giudice per le indagini preliminari a revocare o a non applicare la misura.

Tale orientamento creava una **palese e inaccettabile aporia** nell'ordinamento: da un lato la legge processuale garantiva all'indagato l'assoluta libertà di non collaborare alla propria incriminazione; dall'altro lato, la giurisprudenza civile-camerale puniva retroattivamente quella medesima condotta sul piano patrimoniale, negando la riparazione. La svolta si è consumata con l'entrata in vigore del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, e con i successivi arresti chiarificatori della Cassazione. Con la sentenza n. 16113 del 2023[3], la Suprema Corte ha sancito l'immediata applicabilità dello *ius superveniens* anche ai procedimenti pendenti in sede di legittimità, mentre con la sentenza n. 17625 del 2023[4] è stato definitivamente archiviato il dogma della colpa da omessa allegazione di elementi favorevoli.

> « Il diritto al silenzio non tollera conversioni postume in colpa processuale: chi tace esercita una prerogativa costituzionale intangibile che non può mai trasformarsi nel titolo per negare la riparazione. »

4.2 — La portata precettiva del novellato art. 314, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 188/2021, attuativo della Direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, ha inserito nell'art. 314, comma 1, c.p.p. un periodo finale dirompente: l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide in nessun caso sul diritto alla riparazione. Con tale disposizione, il legislatore ha sancito la **piena e incondizionata neutralità del silenzio**, sottraendo alla discrezionalità del giudice camerale qualsiasi inferenza sfavorevole ricavabile dal **mancato rilascio di dichiarazioni** o dalla mancata risposta alle domande dell'autorità giudiziaria ex art. 64 c.p.p.

L'arresto di Cassazione penale n. 20970 del 2025[5] ha consolidato questo statuto di garanzia, censurando duramente le ordinanze territoriali che tentavano di aggirare la novella attraverso formule oblique, quali la mancata tempestiva prospettazione della tesi difensiva o il ritardo nell'articolazione di memorie esplicative. La Corte di Cassazione ha statuito che la **condotta passiva serbata nella fase genetica** del procedimento non può mai costituire fondamento esclusivo o concorrente per negare l'indennizzo, imponendo ai giudici di merito di ricercare condotte attive, decettive o fraudolente realmente idonee a sviare l'accertamento penale.

4.3 — L'arresto di legittimità di Cassazione n. 20152/2026: condotte passive e scelte difensive

Il punto di massimo compimento di questa evoluzione giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza della Sezione Quarta penale della Cassazione 3 giugno 2026, n. 20152[6]. Nel caso esaminato, relativo a un cittadino rimasto per ben **209 giorni in custodia cautelare** in carcere prima di essere integralmente assolto con formula liberatoria piena, la Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza di riparazione addebitando all'interessato una duplice colpa grave: da un lato, l'aver esercitato la facoltà di non rispondere in sede di convalida dell'arresto; dall'altro, il non essersi opposto alla convalida medesima e l'aver omesso di richiedere la revoca della misura nel corso dell'istruttoria cautelare.

La Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di merito, affermando che il principio di neutralità del silenzio non soffre eccezioni e investe l'intero spettro delle **condotte meramente passive** dell'incolpato. Nello specifico, la Cassazione ha chiarito che **la mancata opposizione all'arresto** o la mancata proposizione di istanze di riesame e di revoca ex art. 299 c.p.p. rientrano nell'**insindacabile**

strategia difensiva del cittadino e del suo patrono, non potendo mai essere trasformate in un addebito di colpa grave. La libertà dalle autoincriminazioni e la tutela del contraddittorio sancite dagli artt. 24 e 111 Cost. precludono che l'inerzia processuale lecita diventi causa di decadenza dal diritto primario alla riparazione economica.

05. Dinamiche difensive e condotta del soggetto: il discrimine tra silenzio e mendacio

5.1 — Il confine tra silenzio lecito e mendacio attivo ostativo

La definitiva consacrazione della neutralità del silenzio impone di tracciare con assoluta precisione la **linea di demarcazione** che separa l'inerzia processuale lecita dal **mendacio attivo con valenza depistante**. Se l'ordinamento assicura che il cittadino possa trincerarsi dietro il silenzio senza temere sanzioni patrimoniali postume, ben diversa è la qualificazione della condotta di chi scelga di parlare, introducendo scientemente nella dinamica investigativa narrazioni inveritiere, **alibi fittizi o elementi fattuali distorsivi**.

La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione Quarta n. 22123 del 2023[7], ha chiarito come il mendacio non possa godere delle guarentigie riservate al silenzio. Qualora l'indagato fornisca dichiarazioni mendaci o contraddittorie che abbiano l'effetto pratico di rafforzare il quadro indiziario o di indirizzare le indagini verso scenari che giustificano l'applicazione di una misura cautelare, egli pone in essere una **condotta commissiva gravemente imprudente** che si colloca all'origine causale dell'errore giudiziario. La reticenza fraudolenta e la fabbricazione di giustificazioni artificiose integrano gli estremi della colpa grave ostativa, perché tradiscono il canone fondamentale di **lealtà sociale** che fonda la pretesa all'indennizzo statale.

Tipologia di Condotta	Inquadramento Giuridico ed Evoluzione	Impatto sull'Indennizzo
Silenzio in sede di interrogatorio	Esercizio della facoltà ex art. 64 c.p.p. e D.Lgs. n. 188/2021	FAVOREVOLE / NESSUNA PRECLUSIONE
Inerzia nell'impugnazione cautelare	Mancata opposizione convalida o omessa revoca (Cass. 20152/2026)	FAVOREVOLE / NESSUNA PRECLUSIONE
Strategia processuale del difensore	Scelte tecniche esclusive del legale non traslabili (Cass. 3299/2023)	FAVOREVOLE / NON IMPUTABILE
Mendacio, depistaggio e falsi alibi	Dichiarazioni attive fuorvianti e concausali (Cass. 22123/2023)	CONTRARIO / OSTATIVO

5.2 — Le prerogative esclusive del difensore e l'insindacabilità della strategia

Un ulteriore capitolo di fondamentale importanza pratica riguarda l'impossibilità di imputare all'interessato gli **errori tecnici o le scelte tattiche del difensore** di fiducia o d'ufficio. Nella prassi applicativa delle corti d'appello si riscontravano pronunce che negavano l'indennizzo valorizzando il fatto che il difensore avesse limitato i motivi del riesame alle sole esigenze cautelari omettendo di contestare i gravi indizi, oppure avesse rinunciato a proporre tempestivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale della libertà.

Sul punto, la pronuncia della Sezione Quarta n. 3299 del 2023[8] ha enunciato un principio di rigorosa **separazione soggettiva**: le opzioni difensive dell'avvocato, ancorché ex post rivelatesi inadeguate o poco incisive, costituiscono espressione dell'**autonomia professionale del patrocinatore** e non possono essere ribaltate sull'assistito come causa di colpa grave. L'imputato, privo di cognizioni tecnico-giuridiche, non può essere penalizzato sul piano patrimoniale per aver riposto affidamento nella condotta processuale suggerita dal proprio difensore, restando la colpa ostativa confinata a **condotte personali e materiali** riferibili in via esclusiva alla sua sfera volitiva.

06. I criteri di quantificazione dell'indennizzo: calcolo

matematico ed equità correttiva

6.1 — Il parametro aritmetico standard: ratio, calcolo edittale e applicazione pratica

Una volta accertata la sussistenza dell'ingiustizia e verificata l'assenza di cause ostative dolose o gravemente colpose, il procedimento camerale approda alla quantificazione del quantum indennitario. L'art. 315, comma 2, c.p.p. fissa un **tetto massimo inderogabile** pari a euro 516.456,90 (originariamente stabilito in un miliardo di lire). A fronte del silenzio legislativo sui criteri analitici di commisurazione quotidiana, la giurisprudenza ha elaborato un consolidato **algoritmo di liquidazione**, sancito a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24287 del 2001 e costantemente ribadito dai collegi di legittimità.

Il modello poggia sul cosiddetto **parametro aritmetico standard**, ricavato dividendo l'importo massimo edittale per il **termine massimo complessivo di durata** della custodia cautelare, pari a sei anni (ossia 2.190 giorni) a norma dell'art. 303, comma 4, lett. c), c.p.p. L'operazione produce una quota base di **euro 235,82 per ogni giorno** di custodia cautelare sofferta in istituto penitenziario. Per la detenzione patita agli arresti domiciliari, la giurisprudenza applica un criterio di proporzionale riduzione, riconoscendo un indennizzo pari alla **metà della quota carceraria**, ossia **euro 117,91 giornalieri**, sul presupposto che il vincolo domestico, pur limitativo della libertà morale e locomotoria, risparmi alla persona il traumatico impatto dell'ambiente carcerario e la coabitazione forzata.

6.2 — La personalizzazione del ristoro e il sindacato di legittimità: Cassazione n. 15347/2026

La quota aritmetica costituisce unicamente una base orientativa, destinata a garantire un nucleo minimo di uniformità di trattamento su scala nazionale. Il giudice camerale conserva il potere di procedere a una **personalizzazione equitativa dell'indennizzo**, incrementando o riducendo la somma complessiva in relazione alle peculiarità del caso concreto, quali l'età del soggetto, lo stato di salute, l'incensuratezza, il livello professionale e le ricadute sulla vita relazionale e familiare.

Tuttavia, tale facoltà correttiva non è priva di limiti e non può risolversi in arbitrio. Con la recentissima sentenza della Sezione Quarta penale 28 aprile 2026, n. 15347[9], la Corte di Cassazione ha censurato l'operato della Corte d'Appello che, a fronte di una detenzione cautelare di 40 giorni (10 in carcere e 30

ai domiciliari, pari a una base matematica di euro 5.895,50), aveva riconosciuto all'istante l'ulteriore somma di euro 40.000,00 a titolo di personalizzazione forfettaria del danno. La Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza, statuendo che lo scostamento in aumento dal parametro aritmetico esige la puntuale allegazione e dimostrazione di un **surplus di effetto lesivo** che ecceda le fisiologiche e ordinarie conseguenze negative insite in ogni privazione della libertà.

L'arresto del 2026 ha segnato un netto **stop alle elargizioni forfettarie** e immotivate: il richiedente che invochi incrementi significativi dell'indennizzo ha il preciso onere processuale di documentare con rigore le specifiche ripercussioni patite, quali la **risoluzione del rapporto di lavoro**, il tracollo irreversibile dell'attività commerciale, l'insorgenza di gravi patologie psichiatriche certificate o la disgregazione irreversibile del nucleo familiare. In assenza di tali riscontri probatori, la motivazione del giudice territoriale che conceda duplicazioni o maggiorazioni consistenti è radicalmente affetta da vizio di legittimità per difetto logico di giustificazione.

6.3 — Il danno da clamore mediatico e le conseguenze personali straordinarie

Tra le componenti che possono legittimare un incremento della quota base assume primaria rilevanza il cosiddetto ***strepitus fori***, ossia il **pregiudizio da clamore mediatico** scaturito dall'esecuzione della misura cautelare. Nella moderna società dell'informazione e della comunicazione digitale, l'arresto di un professionista o di un esponente della vita pubblica è sovente accompagnato da una massiccia e incontrollata diffusione di notizie e immagini, suscettibile di distruggere in poche ore la reputazione sociale costruita in una vita.

Nella sentenza della Sezione Quarta n. 8082 del 2025[10], la Cassazione ha precisato che la risonanza giornalistica e televisiva può essere apprezzata come fattore di moltiplicazione del danno morale ed esistenziale purché si tratti di un'**eco mediatica oggettivamente straordinaria**, morbosa e prolungata nel tempo. Anche in questo ambito, tuttavia, la prova non può esaurirsi nell'invocazione astratta della notizia di stampa locale, occorrendo dimostrare come l'esposizione al pubblico ludibrio abbia inciso durevolmente sulla sfera relazionale ed economica dell'ingiustamente detenuto, sempre all'interno del vincolo insuperabile del **massimale edittale di euro 516.456,90**.

07. Aspetti processuali del rito camerale e regolamentazione delle spese di lite

7.1 — Il procedimento camerale ex artt. 315 e 643 c.p.p. e i poteri officiosi

La disciplina processuale della domanda indennitaria è regolata dall'art. 315 c.p.p., il quale assegna la **competenza funzionale ed esclusiva** alla Corte d'Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento che ha definito il giudizio penale di merito. La domanda va proposta a pena di inammissibilità entro il **termine perentorio di due anni** decorrenti dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di archiviazione è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui è stata notificata la decisione che ha accertato in via definitiva l'illegittimità del titolo custodiale.

Il giudizio si instaura mediante ricorso e si sviluppa secondo le forme del **procedimento in camera di consiglio** ex art. 643 c.p.p., richiamato dall'art. 127 c.p.p. Il contraddittorio vede come parti necessarie il ricorrente, assistito dal proprio difensore munito di procura speciale, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. In questo rito camerale, la corte territoriale esercita **ampi poteri istruttori officiosi**: può acquisire d'ufficio gli atti e i verbali del procedimento penale sottostante, ordinare informative e disporre perizie volte ad acclarare la realtà storica della detenzione sofferta e l'eventuale incidenza causale del comportamento tenuto dall'indagato.

7.2 — Natura civilistica dell'azione e principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Un tema di straordinaria rilevanza nella prassi forense concerne la disciplina delle spese di lite. Sebbene incardinato dinanzi a una sezione penale della corte d'appello, il procedimento di riparazione ha a tutti gli effetti **natura civilistica di accertamento e condanna** ad un'obbligazione pecuniaria a carico dello Stato. Ne deriva l'integrale applicabilità dei principi generali in materia di ripartizione delle spese processuali sanciti dal codice di procedura civile, e segnatamente del **canone fondamentale della soccombenza** ex art. 91 c.p.c.

Sul punto, la pronuncia della Sezione Quarta penale della Cassazione 23 febbraio 2010, n. 7327[11], costituisce il **precedente di riferimento** per contrastare la diffusa tendenza dei giudici di merito a

compensare le spese in via automatica. La Suprema Corte ha affermato con chiarezza che la parte istante, vittoriosa nel riconoscimento del diritto alla riparazione, ha diritto alla rifusione integrale dei compensi e degli oneri di difesa da parte del Ministero resistente. La compensazione ex art. 92 c.p.c. non può essere disposta con formule stereotipate, quali la complessità della materia o la natura del procedimento, ma postula una rigorosa **soccombenza reciproca** o la sussistenza di **ragioni eccezionali ed oggettive** espressamente indicate in motivazione, a tutela dell'effettività del ristoro patrimoniale che non deve essere decurtato dai costi dell'azione difensiva intrapresa per ottenerlo.

08. Conclusioni e prospettive sistematiche: l'effettività della tutela indennitaria

8.1 — Il bilanciamento tra efficienza repressiva e garanzia della libertà

L'approfondimento della disciplina evidenzia come la **riparazione per l'ingiusta detenzione** rappresenti il vero e proprio **termometro del livello di civiltà giuridica** raggiunto da uno Stato costituzionale di diritto. Il sistema processuale penale non può perseguire l'efficienza della repressione dei reati a scapito delle garanzie basilari dell'individuo. Quando la macchina giudiziaria priva un cittadino del bene supremo della libertà personale per poi riconoscerne la totale estraneità all'addebito, l'ordinamento ha il **dovere morale e giuridico** di apprestare un indennizzo sollecito, dignitoso e depurato da cavilli interpretativi volti a colpevolizzare la vittima dell'errore.

Il superamento dell'arcaico orientamento che considerava il silenzio difensivo come indice di colpa grave colma finalmente una frattura durata oltre tre decenni, riallineando l'esperienza italiana ai **più elevati standard eurounitari** imposti dalla Direttiva 2016/343. Gli approdi nomofilattici del 2026 restituiscono allo *ius tacendi* e alla strategia processuale la loro autentica natura di **prerogative difensive assolute ed inviolabili**, sancite dall'art. 24 Cost., impedendo che la scelta lecita di tacere si trasformi in una causa di decadenza patrimoniale dinanzi alle corti territoriali.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

8.2 — Linee evolutive: verso una maggiore trasparenza nella liquidazione del danno

Sul versante della quantificazione, il rigore imposto dalla giurisprudenza di legittimità nel subordinare gli incrementi equitativi alla prova di un effettivo surplus di lesività risponde alla condivisibile esigenza di scongiurare arbitri territoriali e risarcimenti a macchia di leopardo. Nondimeno, l'esperienza quotidiana delle aule di giustizia sollecita una riflessione *de jure condendo* verso l'introduzione di **tabelle orientative nazionali** che tipizzino le principali voci di pregiudizio straordinario, analogamente a quanto avvenuto nella responsabilità civile aquiliana con le tabelle per il danno biologico.

La valorizzazione trasparente di fattori quali l'esposizione mediatica pervasiva, la compromissione della carriera professionale o l'insorgenza di traumi psicologici post-carcerari consentirebbe di contemperare la prevedibilità economica per l'Erario con l'integrale riparazione del **dramma umano vissuto** dall'ingiustamente detenuto. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità continuerà a svolgere un ruolo insostituibile di presidio delle libertà civili, garantendo che il principio costituzionale di solidarietà sociale non rimanga una vuota enunciazione programmatica, ma si traduca in una **tutela giurisdizionale piena ed effettiva** per ciascun cittadino ingiustamente privato della libertà personale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 13, 24, 27, 111 — Principi fondamentali di solidarietà, inviolabilità della libertà personale, diritto di difesa ed equo processo.

Codice di Procedura Penale, artt. 314, 315, 64, 273, 274, 299, 303, 643, 657 — Disciplina sostanziale e processuale della riparazione per ingiusta detenzione, misure cautelari e computo della custodia.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 — Attuazione della Direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e neutralità del silenzio.

Codice di Procedura Civile, artt. 91, 92 — Spese processuali e principio di soccombenza applicabile al rito camerale indennitario.

Giurisprudenza citata

1. **Corte Costituzionale, 20 giugno 2008, n. 219** — Natura indennitaria solidaristica da atto lecito dannoso dello Stato fondata sull'art. 24 Cost. e tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.
2. **Cassazione penale, Sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 45944** — Struttura bifasica dell'indennizzo, antinomia tra custodia cautelare e assoluzione, e giudizio causale ipotetico ex ante.
3. **Cassazione penale, Sez. IV, 17 aprile 2023, n. 16113** — Immediata applicabilità del D.Lgs. 188/2021 ai giudizi pendenti in sede di legittimità in forza della Direttiva UE 2016/343.
4. **Cassazione penale, Sez. IV, 28 aprile 2023, n. 17625** — Superamento definitivo del vecchio indirizzo giurisprudenziale che ravvisava la colpa grave nell'omessa tempestiva allegazione difensiva.
5. **Cassazione penale, Sez. IV, 5 giugno 2025, n. 20970** — Illegittimità del diniego di indennizzo fondato sul silenzio iniziale dell'indagato e onere di individuare condotte attive depistanti.
6. **Cassazione penale, Sez. IV, 3 giugno 2026, n. 20152** — Piena neutralità del silenzio, della mancata opposizione alla convalida e dell'omessa richiesta di revoca ai fini dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p.
7. **Cassazione penale, Sez. IV, 23 maggio 2023, n. 22123** — Netto discrimine tra silenzio lecito e mendacio attivo: dichiarazioni fuorvianti e falsi alibi integrano colpa grave ostativa.
8. **Cassazione penale, Sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 3299** — Autonomia professionale del difensore e non imputabilità all'assistito delle scelte tecniche o delle omissioni processuali del patrono.
9. **Cassazione penale, Sez. IV, 28 aprile 2026, n. 15347** — Parametro aritmetico standard edittale e obbligo di rigorosa prova di un surplus lesivo per derogare in aumento all'indennizzo base.
10. **Cassazione penale, Sez. IV, 27 febbraio 2025, n. 8082** — Vincolo inderogabile al massimale edittale di euro 516.456,90 e presupposti probatori per la valorizzazione del danno da clamore mediatico.

11. **Cassazione penale, Sez. IV, 23 febbraio 2010, n. 7327** — Natura civilistica del procedimento di riparazione e principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. con divieto di compensazione immotivata delle spese.

Dottrina richiamata

D1. Metodo Giuridico, *Interrogatorio preventivo e misure cautelari: le Sezioni Unite n. 28898/2026*. Analisi dei presupposti applicativi della custodia e delle garanzie del contraddittorio anticipato.

D2. Metodo Giuridico, *Inutilizzabilità della prova digitale nel processo penale*. Rassegna sui vizi di acquisizione probatoria e sull'insussistenza retroattiva dei gravi indizi.

Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.